

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2368 del 20/12/2024 MODENA

Proposta: DLV/2024/2438 del 20/12/2024

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 2
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: ESCLUSIONE DI NOMINATIVO DAGLI ELENCHI DEI PERCETTORI CONTENUTI NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1950 DEL 21/10/2024, E MODIFICA DI UN EVENTO DI CONDIZIONALITA' CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE N. 2149 DEL 20/11/2024 RECANTI "PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE CENTRO 2"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE CENTRO 2

Firmatario: MARCO MELEGARI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Alessandra Pontiroli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” e, in particolare:
 - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e, in particolare:
 - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
 - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell’articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;
- la deliberazione del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del direttore generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la circolare dell’INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 3374 ad oggetto “richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015” e in particolare il punto Q.7. “giustificato motivo”.

Dato atto che per l’attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:

- i Centri per l’Impiego verificano la condizione di percettore di NASPI o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l’interrogazione della Banca Dati Percettori dell’INPS per l’effettiva percezione;
- i Centri per l’Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER);
- i Centri per l’Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità;
- i Centri per l’Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
 - verifica della presenza fisica della persona all’appuntamento se si svolge presso il Centro Per l’Impiego;
 - verifica tramite video-chiamata e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato con credenziali SPID sul portale Lavoro Per Te se l’appuntamento si svolge a distanza con il Centro Per l’Impiego;
 - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l’Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4/3/2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;
- i Centri per l’Impiego registrano sul SILER, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, le informazioni inerenti agli eventi di condizionalità tra cui:
 - Centro per l’Impiego che trasmette l’informazione;
 - tipologia di evento di condizionalità (tra quelli previsti dalla tabella predisposta da ANPAL);
 - codice fiscale del percettore di NASPI o DIS-COLL;
 - codice fiscale dell’operatore che trasmette l’informazione;
 - codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL);
 - data della domanda di sostegno al reddito;
 - data dell’evento di condizionalità;
 - eventuali note.

Dato atto, inoltre, che secondo quanto disposto all’art. 21 comma 10 del d.lgs. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento,

la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione

- “il Centro Per l’Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”.

Ritenuto:

- che l’attuazione del comma 10 dell’art. 21 del d.lgs. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento del dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro competente per area territoriale;
- che nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, il provvedimento sarà trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a sanzioni.condizionalita@pec.lavoro.gov.it e il medesimo provvedimento sarà inviato anche alle sedi INPS competenti, per gli atti di propria competenza;

Considerato che:

- con riferimento alla determinazione n. 1950 del 21/10/2024 recante “*Provvedimento di applicazione del regime di condizionalità per i beneficiari di Naspi o DIS-COL del Servizio Centro 2*” con cui è stato applicato il regime di condizionalità (primo evento per mancata presentazione alle iniziative di orientamento – X07) per il percettore del beneficio identificato con il prot INPS.5000.01/07/2024.0298267 contenuto nei rispettivi allegati, è stato riscontrato che l’utente aveva presentato giustificazione per l’assenza, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti con Prot. 29/10/2024.0375451.E.

Ritenuto di dover procedere con l’esclusione dall’elenco degli eventi di condizionalità il summenzionato percettore per le motivazioni sopra indicate e relativo al seguente evento:

PROTOCOLLO INPS	data evento	Tipo evento	CPI	Num evento	Numero atto
INPS.5000.01/07/2024.0298267	19/09/2024	X07	Modena	primo	DD. n. 1950 del 21/10/2024

nei confronti del quale, pertanto, non va applicata la condizionalità relativa all’evento sopramenzionato.

Rilevato, inoltre che:

- con riferimento alla determinazione n. 2149 del 20/11/2024 recante “*Provvedimento di applicazione del regime di condizionalità per i beneficiari di Naspi o DIS-COL del Servizio Centro 2*” con cui è stato applicato il regime di condizionalità (secondo evento per mancata presentazione alle iniziative di orientamento – X07) per il percettore del beneficio identificato con il prot INPS.6800.16/04/2024.0119208 contenuto nei rispettivi allegati, è stato riscontrato un errore materiale nell’indicazione del numero evento: si tratta di “primo evento” e non di “secondo evento” come erroneamente indicato nel citato provvedimento, come risulta dalla sequenza degli eventi contenuta nel Sistema Informativo Lavoro;

Ritenuto pertanto di dover procedere con la rettifica del numero di evento attribuito, affinché nei confronti di tale utente, meglio identificato nell’allegato *scheda privacy* parte integrante del presente atto, venga applicata la sanzione corrispondente al numero di

evento corretto, secondo quanto stabilito dal D.lgs 150/2015 art. 21, co 7, lettere a) e b), come sintetizzato nella tabella seguente:

PROTOCOLLO INPS	data evento	Tipo evento	CPI	Numero atto	Num evento (errato) indicato nella determinazione	Num evento corretto
INPS.6800.16/04/2024.0119208	24/10/2024	X07	Scandiano	DD. n. 2149 del 20/11/2024	secondo	primo

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 *“General Data Protection Regulation”*;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e ss.mm.ii.;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1620 del 29 ottobre 2015 *“Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015”*;
 - n. 364 del 11 marzo 2019 *“Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017”*;
 - n. 191 del 05/02/2024 *“Assunzione di un dirigente ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”*
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le *“Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna”*;
 - n. 391 del 03/04/2019 *“Approvazione macrostruttura e organigrammi dei servizi dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna. istituzione, descrizione e graduazione delle posizioni organizzative”* e ss.mm.ii, in particolare le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia n. 1257 del 07/08/2020 *“Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali”* e n. 2023 del 22/11/2023 *“Macrostruttura dell’agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale”*;

- n. 664 del 21 giugno 2018 *“Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”*;
- n. 2219 del 21/12/2023 *“Conferimento incarichi dirigenziali di Responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l’Agenzia Regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024”*;
- n. 1368 del 24 novembre 2021 *“Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”*;
- n. 1486 del 20 dicembre 2021 *“Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro”*;
- n. 1256 del 14 ottobre 2022 *“Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018”*;
- n. 144 del 31 gennaio 2024 con cui è approvato il P.I.A.O. 2024-2026 *“Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2024-2026 – Approvazione”* aggiornato con le successive *Determinazioni Dirigenziali n. 1405 del 09/07/2024 e n. 1817 del 27/09/2024*;
- la determinazione del sottoscritto Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Centro 2 n. 80 del 19 gennaio 2024 *“Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 del Servizio Centro 2, ambiti di Modena e Reggio Emilia”*.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è la Dott.ssa Alessandra Pontiroli, titolare di Posizione Organizzativa di Supporto Amministrativo Servizio Centro 2;

Attestato che sia il sottoscritto Dirigente del Servizio Territoriale Centro 2 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di procedere con l’esclusione del seguente percettore, identificabile nella scheda privacy allegata alla presente, dall’elenco degli eventi di condizionalità contenuti negli allegati alla rispettiva determinazione dirigenziale come segue:

PROTOCOLLO INPS	data evento	Tipo evento	CPI	Num evento	Numero atto
INPS.5000.01/07/2024.0298267	19/09/2024	X07	Modena	primo	DD. n. 1950 del 21/10/2024

2. di stabilire pertanto, che al sopracitato percettore non va applicata la condizionalità relativa all’evento a fianco indicato;
3. di rettificare gli allegati alla determinazione dirigenziale n. 2149 del 20/11/2024, nella tabella contenente l’elenco degli eventi modificando il numero dell’evento del beneficiario, identificato nella scheda privacy parte integrante del presente atto, come

segue:

PROTOCOLLO INPS	Data evento	Tipo evento	CPI	Numero atto	Num evento (errato) indicato nella determinazione	Num evento corretto
INPS.6800.16/04/2024.0119208	24/10/2024	X07	Scandiano	DD. n. 2149 del 20/11/2024	secondo	primo

4. di stabilire pertanto che al sopracitato percettore va applicata la sanzione riferita al primo evento, calcolata sulla base di quanto stabilito dal D.lgs 150/2015 art. 21, co 7, lettere a) e b);
5. di trasmettere, tramite PEC, il presente provvedimento alle sedi INPS competenti per gli adempimenti di propria competenza nonché al Comitato per i ricorsi di condizionalità;
6. di comunicare il contenuto del presente atto ai percettori interessati dal presente provvedimento;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è la titolare di Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo del Servizio Centro 2, Alessandra Pontiroli, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 80 del 19/01/2024;
8. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

MARCO MELEGARI

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003